



Comune di Onifai

REGOLAMENTO

**PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
DI AUTOVEICOLI FINO A NOVE POSTI (compreso il conducente)**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 25/2017

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Fonti normative
- Art. 2 - Definizione del servizio di noleggio con conducente su strada
- Art. 3 - Modalità di svolgimento del servizio

CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO

- Art. 4 - Titolo per l'esercizio del servizio
- Art. 5 - Cumulo dei titoli e limitazioni
- Art. 6 - Condizioni e forme giuridiche d'esercizio
- Art. 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 8 – Ruolo dei conducenti di vincoli adibiti a servizi pubblici non di linea
- Art. 9 – Determinazione degli organici e contingente numerico

CAPO III: RILASCIO DELLE TITOLARITA'

- Art. 10 - Requisiti per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente
- Art. 11 – Bando di concorso
- Art. 12 - Contenuti del bando di concorso
- Art. 13 – Presentazione della domanda
- Art. 14 – Titoli valutabili
- Art. 15 – Valutazione dei titoli e redazione della graduatoria
- Art. 16 – assegnazione delle titolarità-rilascio delle autorizzazioni
- Art. 17 – Inizio del servizio - pubblicità
- Art. 18 – Validità delle licenze e delle autorizzazioni

CAPO IV : MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITA'

- Art. 19 – Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi
- Art. 20 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO V :COLLABORAZIONI

- Art. 21 – Collaborazione familiare
- Art. 22 – Lavoratori dipendenti

CAPO VI: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

- Art. 23 – Obblighi dei conducenti
- Art. 24 – Diritti dei conducenti
- Art. 25 – Divieti per i conducenti
- Art. 26 – Responsabilità del titolare

CAPO VII :CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 27 – Caratteristiche dei veicoli
- Art. 28 – Contachilometri
- Art. 29 – Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio
- Art. 30 – Sostituzione dei veicoli

Art. 31 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovettura

Art. 32 – Controllo dei veicoli

Art. 33 – Trasporto dei soggetti portatori di handicap

Art. 34 – Tariffe

Art. 35 – Reclami ed esposti

CAPO VIII: VIGILANZA E SANZIONI

Art 36 – Vigilanza

Art. 37 – Sanzioni

Art. 38 – Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 39 – Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio

Art. 40 – Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio

Art. 41 – Decadenza della titolarità del servizio di noleggio

Art. 42 – Commissione consultiva

Art. 43 – Funzionamento della Commissione Consultiva

Art. 44 – Durata in carica e sostituzione della Commissione Consultiva

Art. 45 – Abrogazione disposizioni precedenti

Art. 46 – Entrata in vigore del regolamento

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – FONTI NORMATIVE

Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21 e della Legge Regionale 7 Dicembre 2005 n.21. Il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti nel Comune di Onifai è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- Legge n. 21 del 15/01/1992 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
- D.M. del 20/04/1993 – Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture;
- Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- Legge Regionale n. 21 del 7 dicembre 2005 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna;
- Decreto Legislativo n. 395 del 22/12/2000 – Attuazione della direttiva de Consiglio Dell'Unione Europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;
- Decreto Legislativo n. 478 del 28/12/2001 – Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto di terzi;
- Decreto Legislativo. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
- D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
- Delibera della Giunta Regionale n. 47/40 del 22/12/2003 Trasporto su strada di viaggiatori effettuato mediante noleggio con conducente di autobus e di autovetture;
- Delibera della Giunta regionale n° 25/38 del 01.07.2010 – Istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea; Allegato alla Delib. G.R. n. 25/38 del 1.7.2010 Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.
- Deliberazione di Giunta Regionale n.12/30 del 20/03/2012 “Legge regionale 7 dicembre 2005 n.21 art.39. Servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea” e relativo Allegato.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.7.2015 “ Linee guida per la redazione dei Regolamenti comunali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Aggiornamento e semplificazione del procedimento”;
- L.R. 3/2008 art. 1 commi 16-32 in materia di S.U.A.P.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 22/1 dell’11/04/2008 “Circolare applicativa dell’art. 1, commi 16/32 della L.R. 5.3.2008, n. 3, Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP): semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative relative alle attività produttive di beni e servizi”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 39/55 del 23/09/2011 (Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive);
- Da ogni altra disposizione generale e/o speciale che abbia attinenza con i servizi disciplinati dal presente regolamento.

Art.2 -DEFINIZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA

1. Il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) è un autoservizio pubblico non di linea con una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, assicurando all'utenza la mobilità di trasferimento mediante il noleggio di autoveicoli con conducente e in quanto tale provvede al trasporto individuale e collettivo di persone.

2. Tale attività necessita di assegnazione di titolarità rilasciata dal Comune in base al presente Regolamento e alla normativa vigente.

Art. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio si rivolge a una utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui all'art.7.

2. E' obbligatoria la disponibilità del mezzo da adibire al servizio e la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa che deve essere situata esclusivamente all'interno del territorio del Comune di Onifai. La disponibilità dell'autovettura dovrà essere posseduta al momento dell'avvio dell'attività.

3. Lo stazionamento dei mezzi avviene obbligatoriamente all'interno della rimessa ubicata nel territorio comunale ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.

4. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune di Onifai, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni, purché la prenotazione, con contratto o con lettera d'incarico, sia avvenuta presso la sede del vettore e sia disponibile a bordo del veicolo.

È fatta salva l'ipotesi in cui il conducente abbia una pluralità di prenotazioni, regolarmente registrate nel foglio di servizio, relative all'effettuazione di ulteriori servizi.

Le ulteriori prenotazioni potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite e mail, messaggio di testo su telefono cellulare, o mediante telefax e segreteria telefonica, successivamente trascritte nel foglio di servizio.

La prenotazione di trasporto è effettuata esclusivamente presso la rimessa.

E' vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti.

Con riferimento alle prenotazioni, queste potranno essere utilmente effettuate e dimostrate tramite un messaggio di testo inviato da un telefono cellulare o mediante segreteria telefonica e successivamente trascritte nel foglio di servizio.

5. Il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un "foglio di servizio" con i dati di cui all'art. 11 Legge 21/1992 avente le seguenti caratteristiche: fogli vidimati e con progressione numerica; timbro del titolare dell'attività.

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:

- 1) targa del veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e km di partenza e arrivo;
- 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5) dati del committente.

A tal fine il competente Ufficio comunale predispone un modello di foglio di servizio, al quale si dovranno conformare i titolari del servizio N.C.C..

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, per un periodo di due settimane e successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.

6. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'Organo competente.

7. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. I titolari di autorizzazione possono esercitare la loro attività in tutto il territorio nazionale, regionale e negli stati membri dell'Unione Europea, ove, in condizioni di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

8. L'esercente il servizio N.C.C. deve dotarsi di un recapito telefonico fisso e/o mobile.

Tutte le informazioni relative al servizio quali il presente Regolamento, l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico nonché il numero di telefono del servizio comunale al quale gli utenti potranno rivolgersi per segnalare eventuali disservizi rilevati nell'effettuazione del servizio saranno oggetto di idonea pubblicità anche attraverso il sito istituzionale del Comune.

L'ubicazione della rimessa ed il recapito telefonico dovranno essere pubblicizzati collettivamente dal Comune e singolarmente dai titolari di ogni autorizzazione in tutte le forme consentite dalla Legge.

9. È tassativamente vietato esercitare con autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti. Per violazioni al suddetto divieto, il Responsabile del S.U.A.P.- attività produttive può disporre la revoca dell'autorizzazione.

10. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio.

CAPO II CONDIZIONI D'ESERCIZIO

ART. 4 - TITOLI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. L'esercizio del servizio N.C.C è subordinato all'assegnazione della titolarità comunale previo esperimento di apposito pubblico concorso per titoli, nelle forme previste dalla L. 21/1992, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente di cui al successivo art.10.

L'autorizzazione è riferita al soggetto titolare in quanto persona fisica salvo quanto previsto dall'art.2, comma 4 della Legge 218/2003.

L' autorizzazione è riferita a un singolo veicolo.

2. La titolarità dell'autorizzazione è personale e cedibile soltanto ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente regolamento ai sensi della vigente normativa.

3. Le singole titolarità sono registrate in apposito registro, attribuendo ad ognuna un numero progressivo che la contraddistingue.

Art. 5 - CUMULO DI TITOLI E LIMITAZIONI

1.Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo delle titolarità per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della titolarità per l'esercizio del servizio di taxi, anche se ottenute in Comuni diversi.

2. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

3.Ogni titolarità, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

ART.6 - CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO

1. Possono esercitare l'attività di servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 7 della L. 21/1992:

- a) le persone fisiche iscritte all'albo delle imprese artigiane;
- b) le cooperative di produzione e lavoro o cooperative di servizi;
- c) i consorzi tra imprese artigiane;
- d) gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente attività di cui alla lett. b) comma 2 dell'art.1. della L. n.21/1992;

2. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare del servizio, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21;

3. Il titolare del servizio di noleggio con conducente deve trasmettere all'ufficio comunale competente: elenco dei dipendenti, collaboratori familiari, collaboratori o sostituti impiegati nella guida dei mezzi, i dati anagrafici e la posizione previdenziale di ognuno;

4. Ferma restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

5. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

6. Il conferimento dell'autorizzazione, nel caso di organismi collettivi è consentito previa presentazione, all'ufficio comunale competente, dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce l'autorizzazione che deve risultare iscritto per attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.

b) copia autentica dell'atto di conferimento della titolarità, comprensivo anche dell'uso dell'autovettura, debitamente registrato;

c) documentazione attestante l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo nei casi in cui sia persona diversa dal titolare conferente.

L'iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. può essere dichiarata con autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

L'ufficio competente, constatata la regolarità e la completezza della documentazione presentata rilascia apposito nulla osta operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15/01/1992 n. 21.

7. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Nell'autorizzazione, che resta intestata al titolare, sono annotati gli estremi dell'atto di conferimento, la data del conferimento e i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

8. La modulistica da utilizzare per l'intero procedimento è quella in vigore al momento della richiesta e fa capo alle competenze rientrate nello sportello unico attività produttive (SUAP).

ART. 7 - SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previo nulla osta dell'Organo competente.

ART. 8 – RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA.

1. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 comma 1 della legge n. 21/1992 è disciplinata in ottemperanza dell'art. 39 della L.R. n.21/05 dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010.

2. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

ART. 9 – DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI E CONTINGENTE NUMERICO

1. Il numero delle titolarità per il servizio tramite veicoli di categoria M1 viene stabilito dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale provvede, (sentite le organizzazioni provinciali e/o regionali di categoria del settore, le organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti,) alla determinazione del numero delle licenze e delle autorizzazioni in conformità a studi che tengano conto di alcuni parametri quali:

- a) numero di titolarità già operanti;
- b) entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio comunale;
- c) distanza del Comune dal capoluogo di Provincia, dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti;
- d) offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio

comunale in termini di: entità e tipologia dei servizi offerti, frequenza, orari del servizio, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;

e) presenza di attività produttive, turistiche, servizi amministrativi, servizi socio-sanitari, scolastici, sportivi, sociali, culturali e ricreativi che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;

f) offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;

3. Il Consiglio Comunale può modificare l'organico di cui al comma 1.

4. Il contingente numerico è fissato in n. 2 autorizzazioni.

5. Le autorizzazioni non potranno essere conferite allo stesso soggetto.

6. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione delle autovetture autorizzate al servizio NCC.

CAPO III

RILASCIO DELLE TITOLARITÀ

ART. 10– REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Per ottenere e mantenere l'autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosce ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

b) Assolvimento dell'obbligo scolastico;

c) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della strada;

d) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui alla legge n. 21/1992 in ottemperanza dell'art. 39 della L.R. n.21/05, dalla deliberazione della Giunta Regionale n° 25/38 del 01.07.2010. ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

e) essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;

f) avere, al momento dell'avvio dell'attività, la disponibilità di una sede ed una rimessa, nel Comune di Onifai, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente sotto il profilo urbanistico-edilizio e dell'agibilità dei locali e in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;

Per rimessa s'intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli di servizio ed all'ordinaria manutenzione degli stessi, del quale il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità d'uso in base a valido titolo giuridico. Nel caso in cui tale titolo consista in un contratto di comodato d'uso gratuito, lo stesso non potrà essere a tempo indeterminato. L'idoneità della rimessa, se in area scoperta, è accertata con riguardo alle destinazioni d'uso vigenti di P.R.G. (Piano Regolatore Generale).

Nel caso, invece, che detta rimessa avvenga in luogo chiuso, l'idoneità è accertata in esito anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quant'altro, eventualmente, prescritto dalla normativa in materia. A tal fine gli uffici preposti verificheranno la compatibilità con le previsioni della normativa urbanistico edilizia (P.R.G. e Regolamento edilizio) dell'impiego del locale o dell'area indicati come rimessa.

In particolare le verifiche saranno finalizzate a:

- accertare che la rimessa non sia interessata da impedimenti o da vincoli gravanti sulla zona interessata (ad es. area ricadente in ambiti di inedificabilità, vincoli ambientali ecc.) che ne condizionino in modo specifico l'utilizzo o che, comunque, costituiscano causa ostativa all'impiego quale rimessa;
- accertare che il locale/area abbia una destinazione d'uso compatibile con la sua utilizzazione quale rimessa per il servizio N.C.C.

g) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;

h) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;

i) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria salvi i casi di riabilitazione;

l) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

m) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa ai sensi delle seguenti leggi:

- n. 1423 del 27/12/56 (misure di prevenzione)
- n. 575 del 31/05/65 e successive modifiche (antimafia)
- n. 646 del 13/09/82 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
- n. 726 del 12/10/82 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa)
- n. 47 del 17/01/94 (comunicazioni e certificazioni)

n) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;

o) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

p) non aver riportato condanne per:

- guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada
- guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;

q) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida.

r) non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

s) iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A.;

2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le situazioni previste dal comma 1, lettere a), b), c) d), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), acquisisce dall'interessato le documentazioni relative a quelle previste dal comma 1 lettere e), f), g) e h), il quale può ricorrere alle forme di dichiarazione previste dal D.P.R.- 28.12.2000 n.445.

3.L'iscrizione alla C.C.I.A.A. non deve avvenire necessariamente e obbligatoriamente in sede di istanza ma anche in fase di assegnazione della titolarità quando, appunto, l'assegnatario dell'autorizzazione si organizza in una delle forme giuridiche previste dalla legge n. 21/1992.

4.L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera d), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale.

5.La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio di noleggio.

Art. 11 – BANDO DI CONCORSO

1.L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente messe a disposizione dal Comune viene effettuata mediante concorso pubblico per titoli, a soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art.10.

2. Il concorso pubblico viene indetto dal Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria;

3. Ciascun partecipante potrà concorrere all'assegnazione di non più di una titolarità.

4. Qualora non pervenga alcuna domanda, o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

5.Qualora si siano rese disponibili una o più autorizzazioni a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, se sono scaduti i termini per attingere dalla graduatoria, il concorso deve essere indetto entro 180 giorni dalla nuova disponibilità.

ART. 12 – CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1.Il bando di concorso per l'assegnazione delle titolarità deve prevedere:

a) il numero delle titolarità per il servizio di noleggio disponibili;

b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso di cui al precedente art. 10, inclusa la dichiarazione di:

- impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la disponibilità in base ad un valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa idonea allo svolgimento del servizio che deve essere situata all'interno del territorio del comune in luogo anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato;

-impegno ad acquisire, in caso di aggiudicazione e preventivamente all'avvio dell'attività, la proprietà, o comunque la piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo per l'esercizio del servizio;

c) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione;

d) l'indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e il punteggio da assegnare a ciascuno;

e) gli elementi che comportano l'esclusione della domanda;

f)il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre a corredo della domanda;

g)i termini di validità e di utilizzo della graduatoria;

h) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

2.Il bando di concorso è pubblicato sul sito Internet del Comune di Onifai, nell'Albo pretorio online per 30 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente nell'apposita sottosezione.

ART. 13 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1)La domanda per la partecipazione al concorso deve essere presentata al Comune, in carta resa legale, utilizzando il modulo predisposto dal Comune, allegato al bando o comunque indicando obbligatoriamente tutti gli elementi ivi previsti.

2)Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di essere in

possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3)La domanda deve contenere la dichiarazione del possesso di eventuali titoli valutabili e degli eventuali titoli preferenziali, ai sensi del DPR 445/2000

4)La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 viene richiesta all'interessato prima del rilascio dell'autorizzazione.

5)L'ufficio preposto provvede a verificare l'ammissibilità delle domande dopo aver dato un termine, non superiore a 15 giorni, per l'eventuale integrazione delle stesse.

ART. 14 – TITOLI VALUTABILI

1.Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- i titoli di studio;
- possesso di autorizzazioni
- stato di disoccupazione;

2.In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

- A) numero familiari a carico;
- B) anzianità anagrafica del richiedente.
- C) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- D) aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

3.In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in considerazione l'ordine di arrivo dell'istanza al protocollo.

ART.15 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Al fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione delle titolarità messe a concorso, la Commissione di concorso, presieduta dal Responsabile dell'Area amministrativa finanziaria, procede alla valutazione dei seguenti titoli e all'attribuzione del relativo punteggio come appresso specificato:

A)TITOLI DI STUDIO (MAX 2 punti)

Titolo di studio:

- diploma di scuola media superiore punti... 2
- diploma di scuola media inferiore punti ...1

B)POSSESSO DI AUTORIZZAZIONI ALLO STATO ATTUALE (max punti 10)

AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 10 Punti 0
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 9 Punti 1
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 8 Punti 2
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 7 Punti 3
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 6 Punti 4
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 5 Punti 5
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 4 Punti 6
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 3 Punti 7
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 2 Punti 8
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 1 Punti 9
AUTORIZZAZIONI IN POSSESSO, N° 0 Punti 10

C) ALTRI TITOLI (MAX PUNTI 7)

- iscrizione nelle liste di disoccupazione punti 0,50/anno (o frazione di anno calcolato fino alla seconda cifra decimale) fino ad un max di punti 5 (cinque);
- Impegno a svolgere servizi gratuiti in ambito regionale per iniziative di utilità sociale effettuate per conto del Comune di Onifai per almeno 500 Km l'anno: punti 2 (due)

2. Il punteggio attribuito ad ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti a), b), c).

3. In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:

A) numero familiari a carico;

B) anzianità anagrafica del richiedente.

C) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;

D) aver svolto servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero di essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi.

4. In caso di ulteriore parità anche a seguito di attribuzione dei titoli preferenziali, verrà preso in considerazione l'ordine dell'arrivo al protocollo.

5. La graduatoria provvisoria verrà predisposta dalla Commissione di cui al comma 1 e verrà approvata con determinazione del Responsabile dell'Area amministrativa finanziaria. La stessa avrà validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e limitata alla copertura dei posti messi a concorso e ad essa si ricorre nel caso in cui, nel suddetto periodo, si rendessero disponibili una o più titolarità.

ART. 16 – ASSEGNAZIONE DELLE TITOLARITÀ'-RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il Responsabile dell'Area Amministrativa finanziaria, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria, provvede all'assegnazione delle titolarità.

2. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e assegna loro un termine di 120 giorni per la presentazione della dichiarazione unica autocertificativa di cui alla L.R. n. 24 del 20/10/2016 (di seguito denominata DUA) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del Regolamento, necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 120 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 60 giorni.

4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della titolarità.

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

ART. 17 – INIZIO DEL SERVIZIO- PUBBLICITÀ'

1. Nel caso di assegnazione della titolarità o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio decorsi 20 giorni dalla validazione della DUA ed entro i successivi 60 giorni, a pena di decadenza.

2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in presenza di giustificato motivo risultante da certificazione attestante l'impossibilità temporanea di iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

3. Il competente ufficio comunale garantisce nelle forme che riterrà opportune (albo, avvisi nei luoghi pubblici, ecc..) adeguata informazione riguardante: l'elenco dei noleggiatori con il relativo numero telefonico, e deve altresì prevedere e pubblicizzare un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

ART. 18 – VALIDITÀ DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le titolarità del servizio di noleggio sono acquisite per un periodo di 5 anni, rinnovabile una sola volta per altri cinque anni, purchè sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente al momento del rinnovo;
2. In qualsiasi momento le titolarità possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità del servizio di noleggio.

CAPO IV

MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE TITOLARITÀ

ART. 19 – TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, previa presentazione all'ufficio S.U.A.P.E. della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 17 del presente Regolamento a persona dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti e che ne inoltri domanda.
 2. Il trasferimento è ammesso qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria titolarità e si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
 3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio per motivi di malattia o infortunio di cui al punto c) del precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato rilasciato dovrà essere consegnato entro cinque giorni all'ufficio comunale competente unitamente ai titoli autorizzativi. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro tre mesi dalla data della certificazione, a pena di decadenza. Le medesime scadenze ed effetti valgono anche per il caso di ritiro definitivo della patente.
 4. Il trasferimento della titolarità del servizio di noleggio con conducente dovrà essere comunicato entro 18 (diciotto) mesi dall'accertamento dell'impedimento documentato come sopra, a pena di decadenza. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo della stessa deve essere eseguito nelle forme previste dall'ordinamento, con riferimento al particolare atto contrattuale utilizzato.
 5. Ad eccezione del trasferimento della titolarità per causa di inabilità o inidoneità al servizio di cui sopra in tutti gli altri casi, il trasferente potrà continuare l'esercizio dell'attività fino all'avvio del servizio da parte della persona designata;
 6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di trasferimento, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.
 7. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può rientrare in possesso della titolarità trasferita né diventare titolare di altro servizio di noleggio con conducente, anche se concessa da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza della stessa.
- Il subentro nella titolarità per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 10 nonché al possesso da parte del subentrante di veicolo avente

le caratteristiche di cui al Capo VII del presente regolamento e al rilascio, da parte dell'ufficio S.U.A.P.E., del nulla osta all'immatricolazione.

La richiesta del subentrante, salvo il disposto dell'art.3, c.11 della Legge 15.5.97, n.127 e ss. mm., deve essere corredata da copia dell'atto di cessione d'azienda o di rinuncia della licenza o dell'autorizzazione, nel caso sopradescritto. Nella richiesta il subentrante dovrà dichiarare il possesso dei requisiti indicati all'art.10.

ART. 20 – TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE

1. In caso di morte del titolare del servizio di noleggio con conducente la titolarità può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri soggetti, designati dai medesimi eredi, entro i termini previsti dall'art. 9 della Legge 15/01/1992 n. 21, previa autorizzazione del Responsabile del SUAPE, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende il coniuge, i parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.

2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

Tale comunicazione sottoscritta da tutti gli eredi deve alternativamente indicare:

a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte di tutti gli aventi diritto alla produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività; la sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;

b) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri, la titolarità ai sensi del precedente art. 15 quale subentrante nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione, designando entro due anni (o entro i termini previsti dalle leggi vigenti) dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio,;

c) la volontà, in presenza di eredi minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di noleggio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;

d) la comunicazione, all'ufficio competente, del decesso del titolare del servizio di noleggio, e la dichiarazione di rinuncia qualora non si intenda trasferire tale titolo.

3. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

4. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

5. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), deve avvenire mediante designazione nominativa entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso.

CAPO V COLLABORAZIONI

Art. 21 - Collaborazione familiare

1. I titolari di attività di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti o collaboratori o della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
Il titolare che intende avvalersi della collaborazione di dipendenti o familiari deve comunicare all'ufficio comunale competente, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari alla verifica del possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. I titolari del servizio di noleggio con conducente, nello svolgimento, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile.
3. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali.
4. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. _ comma 1 lett. b), c), d) e che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare,
 - c) copia dell'atto notarile registrato di costituzione dell'impresa familiare;
 - d) certificato della costituzione dell'impresa familiare presso la Camera di Commercio
 - e) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
 - f) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
 - g) certificato od autocertificazione di iscrizione INPS ed INAIL;
5. L'ufficio competente verificata d'ufficio la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare, e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio e sull'apposito registro.
6. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del codice civile nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
7. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e viene annotato come sopraindicato.
8. Il familiare collaboratore deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente, escludendo lavori fuori dell'impresa familiare a titolo di lavoro dipendente superiore a 20 ore settimanali, lavoro autonomo, attività di impresa.
9. Il titolare è tenuto a comunicare entro 15 giorni l'avvenuta cessazione della collaborazione familiare.
10. Anche in presenza di un collaboratore familiare, il titolare conserva tutte le responsabilità legate alla licenza previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; il collaboratore familiare non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

ART. 22 - LAVORATORI DIPENDENTI

1. I titolari di autorizzazione N.C.C. possono assumere personale dipendente per lo svolgimento del servizio. In tal caso il personale, regolarmente assunto con la qualifica di autista, deve essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

CAPO VI

OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

ART. 23 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia e di decoro e igiene interna ed in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie, con particolare riguardo al contachilometri;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la dichiarazione autocertificativa di avvio del servizio di cui all'art. 12;
- e) sottoporre annualmente, agli organi del D.T.T. Dipartimento Trasporti Terrestri (già M.C.T.C. Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) la verifica dell'idoneità tecnica del veicolo;
- f) essere ordinato e curato nella persona;
- g) depositare all'Ufficio della Polizia Municipale, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
- h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
- j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- m) comunicare, all'Ufficio competente il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
- n) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
- o) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate e del presente regolamento, per esibirli a chiunque ne abbia interesse.
- p) compilare un foglio di servizio la cui copia è da tenere a bordo del veicolo fino alla fine del servizio al rientro in rimessa, unitamente all'autorizzazione. Il foglio di servizio dovrà almeno contenere i dati delle prenotazioni e quelli necessari per la corretta definizione del servizio.
- q) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;

2. Lo stazionamento delle autovetture di servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, delle quali il soggetto autorizzato possiede il possesso in base ad un valido titolo giuridico. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio devono avvenire nella rimessa, situata nel comune, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.

3. Ai sensi dell'art.14, c.1, della legge 15.1.1992, n.21, il servizio di N.C.C. deve essere accessibile a tutti i soggetti diversamente abili. I conducenti hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i diversamente abili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti. E' facoltativo il trasporto di altri animali.

4. Tutte le autovetture per i N.C.C., possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti diversamente abili di particolare gravità. I veicoli, appositamente attrezzati, per il trasporto di soggetti diversamente abili devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità.

ART. 24 - DIRITTI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- a) rifiutare il trasporto di animali a meno che la macchina non sia attrezzata per detto trasporto e fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
- d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

ART. 25 - DIVIETI PER I CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio di noleggio di:

- a) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- b) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
- c) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- d) trasportare i propri animali;
- e) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
- f) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione.
- g) esercitare altra attività lavorativa
- h) interrompere il servizio, salvo esplicita richiesta del committente, casi di forza maggiore o di evidente pericolo;
- i) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- l) rifiutare il trasporto dei bagagli entro la capienza del vano bagagli del veicolo;
- m) rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap
- n) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- o) portare animali propri sull'autoveicolo;
- c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito.

ART. 26 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

CAPO VII

CARATTERISTICHE DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 27 - Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e devono:

- a) avere prima immatricolazione non superiore a cinque anni;
- b) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- c) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;

- d) avere facile accessibilità;
- e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
- f) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori d handicap.
- g) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia e integrità sia interna che esterna;

Art. 28 – Contachilometri

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

Art. 29 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio

1. Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno, posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore:

COMUNE DI ONIFAI

SERVIZIO DI NOLEGGIO

2. Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato della seguente targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, fissata mediante piombatura:

COMUNE DI ONIFAI

N.C.C.

TITOLARITA' N. _____

Art. 30 - Sostituzione dei veicoli

1. Il titolare del servizio di noleggio con conducente è autorizzato dal Comune, mediante apposito nulla osta, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente Regolamento all'art. 27 e 28 necessarie per lo svolgimento dell'attività.
2. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.
3. Al fine di mantenere un'adeguata qualità dell'offerta, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio con un autoveicolo con prima immatricolazione non superiore a tre anni.

Art. 31 – Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, può essere autorizzata mediante apposito nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata.
2. Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

Art. 32 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente devono essere sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Responsabile del SUAPE e del Responsabile del Servizio di Polizia Locale o loro delegati, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.

2. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati, si procede alla revoca della titolarità previa diffida.

3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato dal Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della titolarità ai sensi del successivo art. 40.

Art. 33 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap

1. I veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.

2. I titolari del servizio di noleggio con conducente possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in tal caso dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.

3. I conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli e dei necessari supporti (carrozine, stampelle ecc.).

Art. 34 - Tariffe

1. Nel rispetto delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.4.1993, i titolari del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere data comunicazione all'ufficio SUAPE delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

3. Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo degli importi tariffari depositati.

4. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.

5. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.

Art. 35 - Reclami ed esposti

1. Gli utenti che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami o/e osservazioni al Responsabile del SUAPE.

CAPO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 36 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è demandato al Responsabile del servizio S.U.A.P.E., alla Polizia Locale, agli ufficiali e agenti di tutte le Forze di Polizia.

Art. 37 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:

-sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e dalla Legge 24.11.1981 n. 689 (modifiche al sistema penale)

- sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della titolarità.

2. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. L'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.

4. Per le violazioni che prevedono l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria provvede l'ufficio comunale competente, previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento relativo.

5. Relativamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 4, l'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvio del procedimento, all'ufficio comunale competente.

6. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare del servizio di noleggio od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca della titolarità.

Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1.Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia espressamente sanzionata con leggi statali o regionali, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e con le modalità della legge 24/11/1981 n. 689, per le seguenti violazioni:

23

a) non tenere nel veicolo la documentazione comprovante la titolarità del servizio;

b) non sottoporre annualmente il veicolo alla verifica dell'idoneità tecnica;

c) non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;

d) non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;

e) non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

f) non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse;

g) non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap;

h) chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;

i) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;

j) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

2.Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente sopra riportate sono sanzionate a norma di legge.

Art. 39 - Sanzione accessoria della sospensione della titolarità del servizio di noleggio

1. La titolarità dell'esercizio del servizio di noleggio con conducente è sospesa per i periodi e nei seguenti casi:

a) fino ad un massimo di dodici mesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza il preventivo nulla-osta previsto dall'art. 30 del

presente regolamento e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;

b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato nel provvedimento del Responsabile del Servizio competente, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;

c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dal Responsabile del Servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;

d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni di tutti i soci;

e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 38 del presente regolamento;

f) fino ad un massimo di 180 giorni nel caso di intervenuta indisponibilità del veicolo per qualsiasi causa, successivamente al rilascio dell'autorizzazione.

2. Il Responsabile del servizio, dispone sul periodo di sospensione del servizio di noleggio con conducente tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva con adozione di apposito atto secondo le disposizioni della Legge 07/08/1990, n.241.

3. Del provvedimento dovrà essere tempestivamente informato il competente ufficio D.T.T. (Dipartimento Trasporti Terrestri), per la conseguente sospensione della Carta di Circolazione.

Art. 40 - Sanzione accessoria della revoca della titolarità del servizio di noleggio

1. E' disposta la revoca della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;

b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 39 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;

c) quando l'attività viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza o il personale da esso dipendente o ad esso coadiuvante;

d) quando l'autoveicolo di noleggio, sia stato adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi, con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;

e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio;

f) quando sia accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si sia verificata recidività in violazioni varie del presente regolamento;

g) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

h) l'utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;

i) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 41 - Decadenza della titolarità del servizio di noleggio

1. E' dichiarata la decadenza della titolarità del servizio di noleggio nei seguenti casi:

a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;

b) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti nell'atto di comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione secondo quanto previsto nel presente regolamento;

- c) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;
 - d) fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - e) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - f) morte del titolare dell'autorizzazione, allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente Regolamento;
 - g) mancato rispetto, da parte degli eredi, dei termini previsti, per il subingresso o per la cessione dell'attività, come prescritto nell'art. 20 del presente regolamento, in caso di morte del titolare del servizio;
 - h) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
 - i) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a 90 giorni, accertato tramite il Servizio di Polizia Municipale, salvo i casi di forza maggiore debitamente documentati;
 - l) sopravvenuta irreperibilità' del titolare;
2. La decadenza dovrà essere dichiarata con apposito provvedimento del Responsabile del servizio competente e comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. In ogni caso l'Amministrazione Comunale dovrà essere informata della sospensione anche motivata del servizio per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi.

ART. 42 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

1. Il presente regolamento sostituisce abrogandole tutte le norme regolamentari comunali precedentemente approvate in materia.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune contestualmente all'atto che lo contiene.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.